

numero			Bellinzona
1719	fr	10	2 aprile 2020
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

Richiamati:

- gli articoli 31 e 40 della legge federale del 28 settembre 2012 sulla lotta contro le malattie trasmissibili dell'essere umano (Legge sulle epidemie, LEp) e 40b e 43 della legge del 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (Legge sanitaria LSan);
- gli articoli 20 e seguenti della legge del 26 febbraio 2007 sulla protezione della popolazione;

considerato lo stato di necessità per l'intero territorio cantonale decretato dal Consiglio di Stato con risoluzione n.1648 del 27 marzo 2020 sino al 19 aprile 2020 e le relative misure pronunciate al fine di far fronte all'emergenza epidemiologica (COVID-19), nonché le motivazioni in essa contenute;

preso atto che l'Organizzazione mondiale della sanità l'11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia COVID-19 una pandemia;

valutato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento di casi sul territorio cantonale;

considerata l'esigenza di predisporre opportune misure volte a contenere il rischio di diffusione del virus all'interno di strutture e servizi di protezione e rispettivamente permettere alle medesime di garantire la continuità operativa anche in situazione di contagio e questo in particolare a tutela dei casi che richiedono un elevato grado di protezione;

richiamata la RG del 25 marzo 2020 che disciplinava le misure per gli ambiti di cui al considerando precedente sino al 4 aprile 2020 e tenuto conto dell'esigenza di prolungare le medesime;

sentito lo Stato maggiore cantonale di condotta (SMCC);

d'intesa con il medico cantonale e l'autorità di vigilanza sulle autorità regionali di protezione (ARP);

risolve:

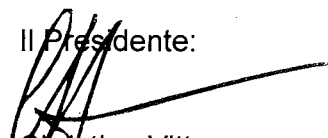
1. I gruppi diurni e le accoglienze in regime di esternato dei CEM sono chiusi. I CEM sono tenuti a mantenere regolari contatti telefonici o tramite videochiamate con i minorenni e le loro famiglie, al fine di garantire loro un adeguato sostegno.

2. I congedi ordinari a casa di minorenni o ospiti dei CEM sono sospesi. I CEM sono tenuti a garantire le relazioni familiari tramite contatti telefonici o videochiamate, coerentemente con le disposizioni di visita / congedo decretate dalle ARP.
3. I minorenni e gli ospiti dei CEM e delle case d'accoglienza per famiglie sono tenuti a rispettare le disposizioni vigenti in materia di contenimento della diffusione del COVID-19, nonché le disposizioni ordinate dalle direzioni delle strutture relative alla vita quotidiana. In caso di mancato rispetto di tali disposizioni, la direzione del CEM è tenuta a far intervenire la polizia o, d'intesa con essa, ad appoggiarsi a servizi di sicurezza privata.
4. Le prestazioni di servizio educativo volte al mantenimento delle relazioni personali tra figli minorenni e genitori (p.es. punti di incontro presso strutture pubbliche o private) sono sostituite da contatti telefonici e videochiamate, garantite in modo coordinato dalle strutture preposte. Laddove questi diritti di visita fossero regolati da decisioni dell'autorità di protezione o preture, questi sono garantiti dalla struttura preposta nella modalità d'incontro sopra descritta.
5. Viene fatto formale invito ai genitori e alle persone che usufruiscono di diritti di visita di minorenni collocati presso famiglie affidatarie autorizzate a sostituire i contatti di persona con contatti telefonici e videochiamate.
6. Le prestazioni dei servizi di sostegno educativo a domicilio (p.es. Servizio d'accompagnamento educativo) sono sostituite da interventi telefonici e videochiamate, fatto salvo situazioni urgenti per evitare collocamenti in protezione, di concerto con l'UAP. Tali servizi sono tenuti a mantenere regolari contatti con i minorenni e le loro famiglie, al fine di garantire loro un adeguato sostegno.
7. Quanto disposto nella presente decisione ha validità fino a lunedì 13 aprile 2020 incluso. Tale termine potrà se del caso essere prorogato mediante nuova decisione del Consiglio di Stato.
8. La presente decisione è pubblicata in forma elettronica sul sito del Cantone.
9. Comunicazione:
 - Consiglio di Stato (dss-dir@ti.ch; dfe-dir@ti.ch; di-dir@ti.ch; can-sc@ti.ch)
 - Presidente del Gran Consiglio (tramite sgc@ti.ch)
 - Ufficio del medico cantonale (dss-umc@ti.ch)
 - SMCC (polizia-segr@polca.ti.ch)
 - Gruppo di coordinamento COVID-19 (tramite il medico cantonale)
 - Ufficio federale della sanità pubblica (tramite la Divisione della salute pubblica)
 - Divisione della salute pubblica (dss-dsp@ti.ch)
 - Divisione dell'azione sociale e delle famiglie (dss-dasf@ti.ch)
 - Camera di protezione, (priscilla.scheurich@ti.ch; cdp.vigilanza@ti.ch)
 - Autorità di protezione (tramite la camera di protezione)
 - Magistratura dei minorenni (di-mm.cancelleria@ti.ch; reto.medici@ti.ch; fabiola.gnesa@ti.ch)
 - Pretura di Bellinzona, Piazza Governo 2, 6500 Bellinzona
 - Pretura di Blenio, Sede Acquarossa, Palazzo del Pretorio, 6716 Acquarossa
 - Pretura di Leventina, Palazzo del Pretorio, 6760 Faido
 - Pretura di Locarno Campagna, Via della Pace 6, 6600 Locarno
 - Pretura di Locarno Città, Via della Pace 6, 6600 Locarno

- Pretura di Lugano, Via Bossi 3, 6900 Lugano
- Pretura di Mendrisio Nord, Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio
- Pretura di Mendrisio Sud, Via Beroldingen 11, 6850 Mendrisio
- Pretura di Riviera, Via Lucomagno 19, 6710 Biasca
- Pretura di Vallemaggia, Via Pretorio 2, 6675 Cevio

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:



Christian Vitta

Il Cancelliere:



Arnaldo Coduri